



Città di Lucca

REGOLAMENTO COMUNALE

**per l'applicazione dello stralcio totale
dei crediti fino a 1.000 euro
e la definizione agevolata
delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi**

(Art. 17-bis, D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023)

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 27.07.2023

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Finalità del regolamento.....	3
Articolo 3 – Ambito di applicazione delle procedure indicate dall’art. 17-bis del D.L. n. 34/2023.....	4
Articolo 4 – Annullamento automatico dei debiti fino a 100 euro.....	4
Articolo 5 – Definizione agevolata di entrate.....	4
Articolo 6 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	5
Articolo 7 – Effetti della dichiarazione.....	6
Articolo 8 – Esiti dell’istruttoria dell’istanza di definizione agevolata.....	7
Articolo 9 – Effetti della definizione agevolata.....	7
Articolo 10 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.....	8
Articolo 11 - Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore.....	8
Articolo 12 - Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	9
Articolo 13 – Esclusioni.....	9
Articolo 14 – Efficacia del regolamento.....	9

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, inserito dalla legge di conversione 26 maggio 2023, n.56, disciplina le modalità di stralcio dei crediti fino a 1.000 euro e la definizione agevolata dei crediti insoluti in fase di riscossione coattiva.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disciplinate ai sensi del richiamato articolo 17-bis, nonché in conformità ai principi di cui all'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che riserva potestà regolamentare ai Comuni in materia di gestione delle proprie entrate.

3. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231 della Legge n. 197/2022.

Art. 2 - Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti di stralciare totalmente i crediti in riscossione coattiva fino a 1.000 euro, relativi alle ingiunzioni emesse tra il 01/01/2000 ed 31/12/2015 e di aderire alla definizione agevolata delle ingiunzioni emesse e degli accertamenti esecutivi divenuti definitivi dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

2. L'adozione delle predette procedure consente al Comune di definire crediti insoluti in fase di riscossione coattiva e che, per tale motivo, presentano un elevato rischio di inesigibilità.

3. L'applicazione dello stralcio totale dei crediti fino a 1.000 euro e la definizione agevolata dei crediti consentono, una maggiore efficacia alle azioni poste in essere nei confronti dei crediti che presentano un maggior grado di esigibilità.

4. L'introduzione delle procedure di cui al comma 1, non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Articolo 3 - Ambito di applicazione delle procedure indicate dall'art. 17-bis del D.L. n. 34/2023

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono agevolazioni che afferiscono:
 - a) allo **stralcio totale** dei crediti fino a 1.000 euro relativi ad ingiunzioni di pagamento emesse da LRS nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022 per i carichi affidati ad AdER;
 - b) fatto salvo lo stralcio di cui al precedente punto a), alla **definizione agevolata** delle ingiunzioni emesse e degli accertamenti esecutivi divenuti definitivi dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 231, legge n. 197/2022.

Art. 4 – Annullamento automatico dei debiti fino a mille euro

1. Per l'applicazione dello stralcio dei crediti fino a 1.000 euro, relativi ad ingiunzioni di pagamento emesse nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, il Comune aderisce allo stralcio totale degli importi relativi a crediti posti in riscossione coattiva e affidati alla società LRS, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
2. I debiti di cui al precedente comma 1 sono annullati automaticamente, alla data del 31 ottobre 2023.
3. Ai fini dell'eliminazione dalle scritture contabili del Comune, la Società LRS trasmette all'ufficio ragioneria ed all'ufficio competente dell'entrata, entro il 15 novembre 2023, l'elenco delle quote annullate con indicazione degli estremi degli accertamenti contabili cui si riferiscono. Il Comune, sulla base dell'elenco trasmesso adegua le proprie scritture contabili in ossequio ai principi contabili vigenti.
4. Restano definitivamente acquisite al bilancio comunale le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Art. 5 – Definizione agevolata di entrate

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento emesse e da accertamenti esecutivi definitivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 - al netto degli importi stralciati ai sensi del precedente art. 4 - possono essere estinti versando le somme dovute a

titolo di capitale, quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e alle somme maturate a titolo di onere di riscossione.

3. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e i crediti interessati da procedure esecutive per le quali sia stato notificato atto di pignoramento alla data del 30/06/2023.

4. In ipotesi di ingiunzioni fiscali contenenti diverse tipologie di entrate e/o differenti annualità, la definizione agevolata si applica limitatamente alle singole entrate definibili e/o singole annualità definibili.

5. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è ammessa la definizione parziale degli importi contenuti nelle ingiunzioni fiscali.

6. La definizione agevolata si applica anche ai debiti inclusi negli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2 che sono stati oggetto di piani di dilazione di pagamento, anche decaduti, concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine, sono sospesi i termini di pagamento delle rate scadenti tra la data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata e la data di scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina la revoca automatica della dilazione di pagamento precedentemente concessa. In caso di rigetto dell'istanza di definizione agevolata ovvero di mancato pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata, i termini di pagamento sospesi riprendono a decorrere dal trentesimo giorno successivo al rigetto ovvero dal giorno successivo alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata.

Articolo 6 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Il debitore manifesta alla società LRS, la sua volontà di avvalersi, della definizione agevolata di cui al precedente articolo 5, rendendo apposita dichiarazione, a partire dal 1° settembre 2023 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2023, pena la decadenza dal diritto, con le modalità e in conformità alla modulistica che la stessa società mette a disposizione sul proprio sito internet a partire dal 1^ settembre 2023.

2. L'istanza di definizione agevolata deve essere presentata esclusivamente con una delle seguenti modalità:

a) a mezzo posta elettronica certificata inviata all'indirizzo PEC che sarà comunicato sul sito istituzionale della Società entro il 01/09/2023, inserendo nel campo oggetto "rottamazione quater".;

b) con consegna diretta alla Società LRS presso gli uffici ubicati in Lucca, via Bigongiari 41;

c) tramite accesso al sito istituzionale della società a mezzo del link denominato "Portale del contribuente";

3. Nella predetta istanza deve essere indicato se il debitore intende effettuare il pagamento in unica soluzione o a rate, ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento.

4. In caso di pagamento rateale il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dal successivo articolo 8.

5. Nella medesima istanza il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, allegando all'istanza copia di apposita dichiarazione depositata presso il giudice innanzi a cui è pendente il giudizio, con richiesta di sospensione del medesimo nelle more del pagamento delle somme dovute. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza della parte che ne abbia interesse.

Articolo 7 - Effetti della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 6, comma 1:

a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;

b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;

c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;

d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Articolo 8 – Esiti dell'istruttoria dell'istanza di definizione agevolata

1. LRS entro il 15 gennaio 2024 trasmette al debitore comunicazione dell'esito dell'istruttoria indicando il diniego o l'accoglimento dell'istanza; in caso di accoglimento è contestualmente comunicato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata e le relative scadenze di pagamento, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: 31 marzo 2024;

b) versamento rateale nel numero massimo di diciotto rate bimestrali, la prima e la seconda delle quali ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 aprile 2024. Le restanti sedici rate, saranno corrisposte con cadenza bimestrale a partire dal termine di pagamento della seconda rata (30 aprile 2024)

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

2. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 29 febbraio 2024, gli interessi al tasso previsto nel regolamento comunale ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza obbligo di fidejussione.

3. Le spese di procedura e notifica dovute dal debitore si intendono imputate alla prima rata o alle prime rate fino a concorrenza delle spese medesime. Parimenti l'importo della prima rata sarà comprensivo di quota capitale e rimborso spese delle procedure esecutive.

4. Ciascuna rata non può avere un importo inferiore a € 100,00.

5. LRS trasmette al Comune, entro il 31/01/2024, l'elenco dettagliato dei crediti oggetto di definizione agevolata con indicazione dell'importo risultante alla data della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, dell'importo stralciato per effetto della definizione agevolata, dell'importo residuo, del piano di rate e del numero di determina di affidamento a cui ciascun credito si riferisce. Il Comune, sulla base dell'elenco trasmesso, adegua le proprie scritture contabili in ossequio ai principi contabili vigenti.

Articolo 9 – Effetti della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento, alle relative scadenze, di tutte le somme dovute. Inoltre, nel caso in cui siano pendenti giudizi aventi ad oggetto le entrate cui si riferisce la definizione agevolata, è ulteriore condizione per il perfezionamento della stessa la trasmissione alla Società dell'atto di rinuncia ai predetti giudizi, da effettuarsi entro il termine di pagamento in unica soluzione o di pagamento della prima rata.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto nell'originario ammontare e non determinano l'estinzione del debito residuo.

3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 10 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente - anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o da LRS - le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 5 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 11 - Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 12 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. LRS relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1.

Articolo 13 – Esclusioni

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti elencati dalla lettera a) alla lettera d) del comma 246 dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

2. Sono altresì escluse dalla definizione agevolata di cui al presente regolamento le somme oggetto di procedure esecutive procedure esecutive per le quali sia stato notificato atto di pignoramento alla data del 30/06/2023.

Articolo 14 – Efficacia del regolamento

1. Ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

2. La Società Lucca Riscossioni e Servizi srl provvede a dare adeguata pubblicità al presente regolamento.